

# COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

**POLIZIA MUNICIPALE**

Banchina IV novembre 57036 Porto Azzurro

ORDINANZA N°37  
DEL 25.06.2014

**OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE – REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO AI CANI NEGLI ARENILI DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO.**

## **I L SINDACO**

**VISTA** la L.R.T. n. 59 del 20/10/2009 che introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali ed in particolare il comma 1 dell'art. 19 che consente ai cani, accompagnati dal proprietario, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, comprese le spiagge;

**RILEVATO** che nelle ordinanze di balneazione precedenti alla citata legge regionale veniva vietato, durante il periodo della stagione balneare, l'accesso e la permanenza di qualsiasi animale sulla spiaggia, anche se munito di museruola e guinzaglio, al fine di limitare possibili disagi di ordine igienico sanitario e per motivi di sicurezza pubblica;

**RITENUTO** altresì che il divieto di cui trattasi, oltre ad essere conforme alla corretta gestione ambientale del territorio, risponda alla tutela igienico sanitaria della popolazione;

**VISTO** l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** necessario disciplinare, per il periodo estivo la presenza dei cani sulle spiagge al fine di prevenire problematiche igienico sanitarie conseguenti alla loro presenza su spiagge affollate;

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento non si inibisce dovunque l'accesso alle spiagge con cani, in quanto il Comune di Porto Azzurro ha individuato in Loc. Mola, una spiaggia attrezzata per i proprietari dei cani, e un tratto della spiaggia di Terra Nera, parte prospiciente il laghetto di Terra nera, destinata alla libera fruizione da parte dei cani;

## **ORDINA**

**Per i motivi espressi in narrativa, il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, sulle aree demaniali marittime libere del comune di Porto Azzurro per il periodo dal 1 Luglio al 30 Settembre 2014.**

Da detto divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio.

Da tale divieto è esclusa la spiaggia in Loc. Mola, e un tratto della spiaggia di Terra Nera, parte prospiciente il laghetto di Terra Nera, come da segnaletica apposta in loco.

## **DISPONE**

Che tale provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio.

Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine territorialmente competenti, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

# COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

**POLIZIA MUNICIPALE**

Banchina IV novembre 57036 Porto Azzurro

## INFORMA

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n°267/2000 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della necessaria segnaletica.

**IL SINDACO**  
(SIMONI Luca)

